

I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONE INFORMALE
DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
PROF. GIOVANNI PITRUZZELLA
PRESIDENTE

nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei disegni di legge nn. 2258 e connessi
"Disposizioni in materia di conflitto di interessi"

Roma - 5 luglio 2016

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

nel corso degli ultimi anni, in numerose occasioni – soprattutto nelle relazioni semestrali sul conflitto di interesse, ma anche nel corso dell'audizione svoltasi (il 1° ottobre 2014) dinnanzi alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul conflitto di interesse che poi ha condotto al testo del disegno di legge n. 2258 –, l'Autorità ha avuto modo di segnalare i nodi critici cui si è dovuto far fronte nell'attuazione della legge n. 215/2004 (c.d. legge Frattini).

Nei propri interventi, l'Autorità aveva evidenziato, in particolare, come la legge Frattini non risultasse allineata alle proposte risolutive generalmente applicate a livello europeo e internazionale, risultando necessario procedere ad una rivisitazione della stessa.

In primo luogo, si segnalava l'indispensabilità di una riformulazione della nozione di conflitto di interessi proposta dalla legge n. 215/2004, dando rilevanza alla situazione di "pericolo" che contraddistingue il conflitto rispetto ai reati contro la pubblica amministrazione.

D'altronde, il carattere peculiare del conflitto di interessi è proprio l'orientamento all'etica pubblica e la funzione non repressiva (o non soltanto repressiva) degli strumenti di contrasto generalmente applicati in questa materia. L'istituto del conflitto di interessi, pur conservando un evidente legame con i fatti penalmente rilevanti, ha, infatti, obiettivi diversi ed abbraccia un ventaglio

ben più ampio di comportamenti e di relazioni sociali ed economiche. In questa linea interpretativa si inserisce altresì la definizione di “conflitto di interessi effettivo”, proposta dall’OCSE, quale mera situazione di pericolo, in cui gli interessi privati riconducibili ad un pubblico ufficiale presentino un’attitudine concreta ad influenzare il corretto esercizio della funzione pubblica alla quale lo stesso pubblico ufficiale è preposto.

Per quanto attiene alla disciplina del conflitto per incidenza patrimoniale di cui all’art. 3 della legge n. 215/2004, si evidenziava come le principali problematiche applicative fossero riferibili al fatto che il relativo accertamento è subordinato alla sussistenza di rigidi presupposti formali (l’adozione di un atto di Governo, il vantaggio patrimoniale preferenziale e il danno all’interesse pubblico, nonché il collegamento funzionale tra questi elementi e il titolare di carica) di non facile verifica e spesso non riscontrabili in rapporto a fattispecie concrete che l’opinione pubblica tende comunque a percepire come situazioni di conflitto.

Si tratta di problemi connessi con la scelta di fondo compiuta dal legislatore italiano, che si distacca sul punto da buona parte dei paesi UE ed extra UE: la legge italiana, infatti, rinuncia a prevenire la situazione di conflitto di interessi, affrontandola solo quando essa sorge, in modo peraltro assai complesso (sotto il profilo dell’accertamento) e del tutto inefficace (sotto il profilo dell’*enforcement*).

Parallelamente, si evidenziava la necessità dell’introduzione di adeguati strumenti di *enforcement*, necessari al garantire il rispetto delle decisioni dell’Autorità nei settori nei quali esercita i poteri di vigilanza di cui alla legge n. 215/2004, vale a dire i conflitti di interessi e le incompatibilità governative.

Come già rappresentato in altre occasioni, anche l’introduzione di efficaci misure sanzionatorie appare necessaria e certamente idonea a rafforzare il vigente sistema, conformandolo, peraltro, al contesto normativo generale che, in materia, ha già subito, per effetto di diversi interventi normativi, una netta evoluzione verso più decisi e puntuali strumenti di intervento. Il riferimento è al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, che, agli artt. 17 e seguenti, prevede la decadenza automatica (decorso il termine assegnato all’interessato per l’esercizio del diritto di opzione) dall’incarico incompatibile e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo.

Ebbene, i testi dei disegni di legge in discussione, per molti versi, rispondono alle sollecitazioni che l’Autorità ha avanzato nel corso degli anni allo scopo di sensibilizzare il legislatore sull’opportunità di intraprendere un’azione tesa a superare le criticità che hanno caratterizzato, per l’appunto, l’attuazione della legge Frattini.

In termini generali, quindi, il giudizio che l'Autorità esprime è di apprezzamento sia in relazione alla scelta di estendere l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sul conflitto di interessi; sia con riferimento alla scelta di valorizzare un atteggiamento più pragmatico, che favorisca logiche concrete e a carattere preventivo piuttosto che soluzioni astratte ed essenzialmente repressive; sia, infine, con riguardo alle misure volte a fornire all'Autorità di controllo adeguati mezzi di *enforcement*, diretti ad assicurare un effettivo ed efficace perseguimento delle finalità assegnate dalla normativa.

Pur condividendo le disposizioni dei disegni di legge in esame che ampliano in misura significativa l'ambito (soggettivo e oggettivo) dell'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo in materia, devo, innanzitutto, rilevare che l'affidamento di tali compiti all'Autorità Antitrust (individuata dall'art. 3 del d.d.l. n. 2258 quale unica Autorità di controllo) rischia di snaturare fortemente la missione istituzionale affidata all'Autorità, distogliendo risorse e attenzione dalle competenze in materia di diritto della concorrenza e tutela del consumatore che rappresentano il *core* dell'attività dell'Autorità medesima.

L'attribuzione di compiti estesi ed estranei all'oggetto della missione istituzionale dell'Agcm rischia di porsi anche in contrasto con la posizione assunta recentemente dalla Commissione europea, nell'ambito del processo di revisione del Regolamento n. 1/2003, in ordine alla necessità di evitare che l'attribuzione di competenze ulteriori alle Autorità Nazionali Antitrust indebolisca l'*enforcement* antitrust o conduca a una riduzione delle risorse assegnate all'applicazione del diritto della concorrenza.

In ogni caso, posta tale doverosa premessa di carattere generale, osservo che, ove si ritenesse di confermare tale scelta, al fine di far fronte alle nuove competenze, l'art. 17 del disegno di legge n. 2258 prevede che l'organico dell'Autorità venga incrementato soltanto "*fino a un massimo di 10 unità*", stabilendo che tale personale sia reclutato "*in posizione di comando*" fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, "*previo esperimento di procedura selettiva pubblica tramite appositi bandi*".

Al riguardo, segnalo, da un lato, l'assoluta irrisorietà dell'incremento dell'organico dell'Autorità di sole 10 unità e, dall'altro, la non ragionevolezza del reclutamento di tale personale "in posizione di comando" fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Invero, il primo indispensabile presupposto affinché l'Autorità possa far fronte a tali nuovi e onerosi compiti è di poter conservare il patrimonio di professionalità, caratterizzate da una particolare *expertise* tecnica, che attualmente prestano servizio con contratti a tempo determinato, oltre che un aumento delle risorse decisamente più adeguato.

Ciò premesso, intendo evidenziare i profili di maggior rilievo dei disegni di legge in esame - anticipando sin d'ora che nella maggior parte si tratta di valutazioni positive - e sottoporre all'attenzione della Commissione alcune considerazioni, volte a segnalare l'opportunità di introdurre alcuni aggiustamenti finalizzati ad evitare l'insorgere di eventuali difficoltà applicative.

Ambito soggettivo di applicazione

Quanto all'ambito soggettivo di applicazione, le proposte di legge all'esame raccolgono gli auspici dell'Autorità, ampliando l'ambito soggettivo di applicazione delle norme in materia di conflitto di interessi.

Si condivide, dunque, l'espressa inclusione dei titolari di cariche di governo regionali tra i titolari di cariche politiche (art. 2, comma 1, lett. *b*), d.d.l. n. 2258). In tal modo, ai titolari di cariche di governo regionali si applicherebbero i medesimi obblighi (dichiarativi, in materia di incompatibilità e di astensione) previsti per i titolari di cariche di governo nazionali; ciò ferma restando l'autonomia delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dovranno approntare una propria disciplina (conforme ai principi di cui al capo secondo del disegno di legge), in mancanza della quale verranno applicate le disposizioni del disegno di legge (art. 11).

Parimenti, si condivide la scelta, operata nel d.d.l. n. 840 (ma non anche dal d.d.l. n. 2258), di comprendere i titolari di cariche di governo locali nel novero dei soggetti cui si applica la disciplina in materia di conflitto di interessi, prevedendo opportunamente una soglia dimensionale *de minimis* (enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti).

In merito all'estensione dell'applicazione delle norme ai componenti delle autorità indipendenti, pur ritenendo corretta tale scelta, si segnala tuttavia l'opportunità di tenere in debita considerazione le peculiarità dell'attività svolta dalle singole Autorità, prevedendo adeguate misure volte a garantire, laddove possibile, la risoluzione di eventuali situazioni di conflitto di interesse, in modo omogeneo, superando le attuali discrasie esistenti tra diverse cariche pubbliche.

Con riferimento invece ai membri del Parlamento e ai consiglieri regionali, inclusi nell'ambito applicativo del disegno di legge (art. 2, comma 1, lettere *c*) e *d*)), si rappresenta la necessità di procedere ad un attento esame della questione, anche in funzione del necessario coordinamento con la disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013 (“*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*”).

Inoltre, non può non sottolinearsi, anche in merito alla disciplina dell'ineleggibilità dei membri del Parlamento (art. 13) e dei consiglieri regionali (art. 14), nonché a quanto previsto nel d.d.l. n. 853, la delicatezza del tema, che – come ampiamente rilevato nel dossier del servizio studi del Senato – potrebbe non risultare esente da profili di incostituzionalità con riferimento agli art. 66 e 122 della Costituzione.

In quest'ambito, si auspica piuttosto l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico della disciplina in materia di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici (legge sul *lobbying*), di cui al disegno di legge A.S. 1522, anch'esso oggi in discussione.

Come più volte sottolineato¹, la trasparenza del settore lobbistico si inserisce, infatti, in un più ampio sistema di integrità del settore pubblico, che mitighi i rischi di conflitti di interesse nelle fasi decisionali, rischi attualmente amplificate dal rapporto sussistente fra l'assenza di una regolamentazione delle attività lobbistiche, l'esistenza di conflitto di interessi e il perpetrarsi di fenomeni corruttivi.

L'Autorità, pertanto, non può che esprimere estremo interesse e un generale apprezzamento per le previsioni contenute nel citato disegno di legge, finalizzato a introdurre, finalmente, un'apposita normativa in materia di regolazione dell'attività di *lobbying*, “*al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte*” (art. 1 d.d.l.), anche tramite l'adozione di specifiche misure che garantiscono le tre fondamentali condizioni di trasparenza (artt. 4 e 5), di integrità (artt. 6-9) e di parità di accesso (art. 8).

Nozione di conflitto

Va valutata in modo estremamente positivo l'introduzione di una norma generale sulle situazioni suscettibili di dar luogo a un conflitto di interessi (art.4 d.d.l. n. 2258).

In particolare, la formulazione adottata, nella misura in cui fa riferimento all'esistenza di “*un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite*”, appare idonea a superare le criticità più volte evidenziate in relazione all'attuale formulazione, introducendo un controllo anche di tipo preventivo, in linea con gli indirizzi prevalsi a livello internazionale. In tal modo si conferisce rilevanza anche alle situazioni di “pericolo” di conflitto di interessi, elemento che contraddistingue la disciplina in oggetto dai reati contro la pubblica amministrazione.

¹ Si veda la XX Relazione al parlamento sul conflitto di interessi, giugno 2015, disponibile sul sito dell'Autorità.

Obblighi di dichiarazione

L'art. 5 d.d.l. n. 2258 definisce gli obblighi dichiarativi che gravano sui titolari di cariche di governo nazionali, riguardanti: le cariche e le attività ricoperte, anche se cessate nei precedenti dodici mesi; i redditi ed i dati patrimoniali, inclusi i dati relativi alla titolarità di imprese individuali; i contratti o gli accordi stipulati con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica di governo, un impiego o un'attività di qualunque natura. I medesimi obblighi dichiarativi gravano anche sul coniuge non legalmente separato e sui parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo nazionale o comunque sulla persona con lui stabilmente convivente, non a scopo di lavoro domestico, ove acconsentano (articolo 5, commi da 1 a 6). Si tratta, pertanto, di obblighi dichiarativi più gravosi rispetto alla normativa vigente.

La norma disciplina nel dettaglio la scansione procedurale e temporale.

Occorre rilevare come, rispetto alla disciplina attuale, il testo del disegno di legge preveda una tempistica eccessivamente ridotta, sia con riferimento alle dichiarazioni che i soggetti obbligati devono rendere entro venti giorni dall'assunzione della carica (o dalla modifica della situazione patrimoniale); sia con riferimento ai tempi per l'effettuazione del relativo controllo (trenta giorni).

Secondo quanto stabilito dai commi 8 e 9, ogni provvedimento adottato dall'Autorità di controllo deve essere motivato e pubblicato sul sito internet della medesima Autorità in apposita sezione. In merito, si ravvisa la superfluità di tali previsioni, alla luce dei già esistenti obblighi di motivazione e trasparenza previsti per l'azione amministrativa.

Allo stato della legislazione vigente, si segnala in ogni caso che, al fine precipuo di garantire la massima trasparenza, il 18 maggio 2016, l'Autorità ha deliberato la modifica del proprio Regolamento in materia di conflitto di interessi, prevedendo l'introduzione di un nuovo articolo riguardante la pubblicità delle decisioni². Il Regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136, è entrato in vigore il 27 giugno scorso.

In relazione alla pubblicazione sul sito internet delle dichiarazioni rese dai soggetti obbligati (comma 13 dell'art. 5), si osserva che le informazioni in questione sono - salvo alcune differenze (ad esempio, per quanto riguarda le

² Ai sensi del nuovo art. 23 "*I provvedimenti di avvio e chiusura dei procedimenti di cui agli articoli 9 [incompatibilità] e 12 [conflitto di interessi] del presente Regolamento sono pubblicati, entro venti giorni dalla loro adozione, nel bollettino presente sul sito istituzionale dell'Autorità.*

L'Autorità, valutando eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dall'interessato, pubblica sul medesimo bollettino i pareri resi su istanza dell'interessato e dà notizia, con adeguate modalità informative, delle decisioni di archiviazione adottate".

dichiarazioni che dovrebbero essere rese dalla persona stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico; o la diversa tempistica) – le medesime informazioni per le quali l'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, impone la pubblicazione alle Amministrazioni di appartenenza. Ne deriva che l'adempimento di tale disposizione potrebbe risolversi in una duplicazione di obblighi già prescritti dalla vigente normativa.

Poteri di enforcement

La proposta di legge appare consapevole della scarsa incisività dei poteri di *enforcement* attualmente in capo all'Autorità garante per assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi.

In quest'ottica, va valutato positivamente il rafforzamento dei poteri istruttori previsto all'art. 5, comma 10, lett. a), in base al quale, in caso di dichiarazioni incomplete o non veritiere, ove sia inutilmente decorso il termine di venti giorni per l'integrazione o la correzione delle stesse dichiarazioni, l'Autorità "*procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili, con le modalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, avvalendosi, ove occorra, del Corpo della guardia di finanza*".

La disposizione va a riempire una lacuna, più volte evidenziata, che rimetteva sostanzialmente al diligente adempimento degli obblighi del titolare della carica l'invio delle dichiarazioni in oggetto. Tale previsione, tuttavia, desta qualche perplessità, tenuto conto che l'attività ispettiva potrebbe essere teoricamente svolta anche nei confronti di persone fisiche, presso i loro domicili, in assenza di alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità giudiziaria.

Incompatibilità

È altresì individuato un sistema di incompatibilità più stringente e dettagliato rispetto alla normativa vigente.

In particolare, l'art. 6, comma 5 d.d.l. n. 2258, introduce una disciplina delle incompatibilità post-carica che prevede un'espressa autorizzazione da parte dell'Autorità alla quale la richiesta è comunicata. In assenza di risposta entro il termine di 15 giorni, opererebbe un meccanismo di silenzio assenso per cui la richiesta è accolta.

Al riguardo, si suggerisce, innanzitutto, di estendere da 15 a 30 giorni il termine entro il quale l'Autorità si deve esprimere sulla richiesta di deroga, in quanto eccessivamente stringente e inidoneo ad assicurare una approfondita istruttoria.

Nella stessa ottica, si evidenzia che l'incompatibilità post-carica dovrebbe essere estesa, in forma generalizzata, a tutte le cariche o gli uffici acquisiti per effetto di nomine governative.

Tale intervento sembra rispondere ad esigenze di etica pubblica ed è finalizzato ad evitare che, durante l'attività di governo o lo svolgimento di incarichi di vertice di enti pubblici, gli ex titolari si precostituiscano le condizioni per benefici futuri, consistenti, in ipotesi, nell'acquisizione di incarichi presso organismi pubblici o privati vigilati dallo Stato.

Per quanto riguarda i componenti delle Autorità indipendenti, il regime di incompatibilità post carica si applica considerando l'attività di regolazione svolta in qualità di componente dell'Autorità indipendente (art. 12, comma 3).

Del resto, come già evidenziato, il legislatore si è mostrato consapevole delle specificità proprie delle figure di vertice di tali autorità, disciplinando in modo puntuale il regime del post-carica per Banca d'Italia, IVASS, CONSOB, AGCOM e AEEGSI. È interessante rilevare che la normativa prende in considerazione non solo i vertici istituzionali di tali Autorità, ma anche le figure dirigenziali (art. 22, commi 1 e 2, del d.l. n. 90/2014, come convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114).

Al riguardo mi permetto solo sommessamente di osservare che il regime post-carica relativo ai componenti di un'Autorità potenzialmente attiva in tutti i settori dell'economia, quale l'Autorità Antitrust, necessita di un'apposita riflessione, come peraltro dimostra il silenzio sul punto del legislatore nella norma sopra citata contenuta nel d.l. n. 90/2014. Una possibile soluzione è quella di prevedere, per un certo periodo di tempo, un'incompatibilità riferita all'attività professionale svolta nelle materie della medesima autorità ai sensi della disciplina antitrust e a tutela del consumatore.

I commi 10-13 dell'art. 6 introducono, poi, una migliore definizione dei poteri di intervento dell'Autorità procedente nei casi di incompatibilità, prevedendo che quest'ultima *“ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile”* e che *“[n]el caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 10 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di Governo”*. Al riguardo, pur riconoscendo che le modifiche proposte vanno nella giusta direzione, si rileva come sarebbe opportuno un maggiore rafforzamento delle misure in oggetto, giungendo a definire, in capo all'Autorità di controllo, il potere di dichiarare direttamente la decadenza dalla carica incompatibile (o, in alternativa, introdurre forme di decadenza automatica).

Astensione

Si condividono i poteri di *enforcement* riconosciuti all'Autorità competente, compresa la previsione della possibilità di comminare una sanzione pecuniaria

commisurata al vantaggio ottenuto (non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati) in caso di violazione dell'obbligo di astensione.

Conflitto di interessi patrimoniale

Sul conflitto di interessi patrimoniale, l'art. 8, al comma 3, prevede che l'Autorità di controllo proceda a sottoporre una proposta di applicazione delle misure di separazione di cui al successivo art. 9, nei casi di possesso di partecipazioni rilevanti indicate ai commi 1 e 2.

Pur rilevando come, correttamente, l'articolo consideri rilevante ai fini della sussistenza di un'ipotesi di conflitto anche la mera proprietà di patrimoni di dimensioni rilevanti, indipendentemente dalla gestione degli stessi, occorre tuttavia collegare l'esercizio dei poteri dell'Autorità di controllo alle situazioni in cui, tali patrimoni, in concreto, siano idonei a generare una situazione di conflitto di interessi. In tal senso, appare opportuno prevedere che l'Autorità di controllo accerti caso per caso se, dati i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari di cariche di cui all'articolo 2, la proprietà, il possesso o la disponibilità delle attività patrimoniali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo siano suscettibili di determinare conflitti di interessi.

Con riferimento ai componenti delle Autorità indipendenti, per i quali l'art. 12 stabilisce che il conflitto di interessi patrimoniale sussiste per le partecipazioni rilevanti detenute in imprese operanti nei settori soggetti alla vigilanza della relativa autorità, valgono le osservazioni svolte con riferimento al regime di incompatibilità post-carica.

Misure tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi

Con particolare riguardo alle misure proposte al fine di prevenire i conflitti di interessi, si osserva che la disposizione del disegno di legge (art. 9 d.d.l. n. 2258), coerentemente con quanto auspicato in passato dall'Autorità, prevede in maniera esplicita il potere di controllo e vigilanza sull'osservanza, nella gestione dei beni e delle attività patrimoniali, di quanto previsto dalla legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione (comma 9).

Anche tale disposizione, inoltre, prevede appositi poteri sanzionatori (commi 8 e 13).

Composizione e nomina dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Con riferimento alla composizione del collegio dell'Autorità e alle modalità di nomina dei componenti del medesimo collegio, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, la previsione di cui all'art. 15 del disegno di legge concernente le modalità di nomina dei componenti del collegio, non soltanto non appare necessaria, ma non può che incidere inevitabilmente sull'indipendenza dei componenti del collegio dell'Autorità e del Presidente, la cui nomina verrebbe sostanzialmente affidata alla maggioranza parlamentare (peraltro non qualificata). Come pacificamente riconosciuto, l'attuale processo di nomina garantisce un'adeguata investitura parlamentare dei componenti e appare anche il più idoneo ad assicurare la terzietà e indipendenza dell'attività di *enforcement* dell'AGCM che, al contrario, nella soluzione ipotizzata potrebbe essere messa in discussione dalla necessità di trovare un accordo tra le varie forze politiche. Il che, potenzialmente, si porrebbe anche in contrasto con la posizione assunta recentemente dalla Commissione europea, nell'ambito del processo di revisione del Regolamento n. 1/2003, in ordine alla necessità di rafforzare ulteriormente le garanzie di indipendenza delle Autorità Antitrust Nazionali. Sicché non è possibile escludere una probabile contestazione da parte della Commissione europea, con conseguenti risvolti di carattere finanziario, ove si dovesse pervenire all'apertura di una formale procedura di infrazione avente ad oggetto la misura proposta.

Per quanto attiene all'aumento dei componenti dell'Autorità da due a quattro, che si vorrebbe introdurre, si rappresenta che la previsione appare un esito decisamente non auspicabile, sia in termini di efficacia sia di efficienza dell'*enforcement* dell'Autorità. Invero, il recente funzionamento del processo decisionale con tre membri (due componenti e il presidente) ha dato prova in concreto di garantire una semplificazione dei processi decisionali tale da incidere sulla rapidità dell'azione dell'Autorità, senza incidere in alcun modo sull'adeguatezza e completezza del controllo svolto, assicurando, al contempo, un rilevante contenimento della spesa pubblica.